

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sede di Roma

RICORSO GIURISDIZIONALE

Con richiesta di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.

e con richiesta di misura cautelare ex art. 55 e ss. c.p.a.

Per

Dr. Alessandro Mariani (C.F. MRNLSN83M03H769H), nato il 03.08.1983 a San Benedetto del Tronto (AP) ed ivi residente in Via A. Fogazzaro 41, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena Minozzi del Foro di Ascoli Piceno (C.F. MNZMLN91D50H769N; PEC: mariaelena.minoz@pec.it), con studio in Monteprandone (AP), alla Via Gramsci n. 30, presso il quale si è eletto domicilio anche digitale al seguente indirizzo pec: mariaelena.minoz@pec.it, giusta procura alle liti allegata al presente atto con strumenti informatici e digitali.

Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni ai seguenti indirizzi: - pec: mariaelena.minoz@pec.it ; fax n: 0735.702638

-Ricorrente -

contro

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica** (C.F. 80188230587), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

-Resistente -

- il **Ministero della Giustizia** (C.F. 80184430587), corrente in Via Arenula, 70 - 00186 Roma (RM), in persona del Ministro e l.r.p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

-Resistente -

- la **Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

-Resistente -

- **Formez PA – Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle p.a.** (C.F. 80048080636), corrente in Viale Marx 15 - 00137 Roma (RM), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

-Resistente-

- **Commissione esaminatrice del concorso pubblico a 3946 addetti all’ufficio del processo**, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

-Resistente -

e nei confronti di

Marco Croci (C.F. CRCMRC91M03H769R) collocato alla posizione n. 25 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Ancona, all’indirizzo pec: avv.croci@pec.it,

-Controinteressato –

Per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

anche a mezzo di idonee misure cautelari anche monocratiche

1. della Graduatoria di merito e dei vincitori adottata dalla Commissione *RIPAM*, pubblicata in data 14 giugno 2024, relativa al “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*”, identificato con “*Codice AN - Distretto della Corte di Appello di Ancona n. 51 unità*” (doc. n. 4), **nella parte in cui non include l’odierno ricorrente a causa dell’omessa ed inesatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;**
2. del Provvedimento del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2024 (prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID di cui all’indirizzo web del Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1408803) con il quale è stata disposta l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, di n. 3.840 candidati dichiarati vincitori nei diversi distretti/codici concorso, con particolare riferimento al “*Codice AN -*

Distretto della Corte di Appello di Ancona n. 51 unità”, **nella parte in cui non include l’odierno ricorrente;**

3. del Provvedimento del Ministero della Giustizia del 27 giugno 2024 (prot. n. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID di cui al sito web del Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE466993), con il quale è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso *de quo* e l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, degli ulteriori candidati dichiarati vincitori a seguito di scorrimento, con particolare riferimento al “*Codice AN - Distretto della Corte di Appello di Ancona n. 51 unità*”, **nella parte in cui comporta un errato posizionamento del ricorrente nella graduatoria per omessa ovvero inesatta valutazione dei titoli del ricorrente;**

4. nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto, successivi e conseguenti, cognitivi e non, che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente, tra cui: a) il Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia pubblicato il 05.04.2024, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; b) i Verbali della Commissione esaminatrice e della Commissione RIPAM; c) gli atti di valutazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione, sebbene sconosciuti, nella parte in cui attribuiscono un punteggio incorretto al ricorrente; d) tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; e) tutti i contratti di lavoro stipulati a far data dal 20.06.2024 relativamente al “*Codice AN - Distretto della Corte di Appello di Ancona n. 51 unità*” e conseguente immissione in servizio; f) ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto.

e per l’accertamento

del diritto del ricorrente all’assegnazione del corretto punteggio sui titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito

e per la conseguente declaratoria di illegittimità

del *modus operandi* della P.a. in relazione all'errata valutazione dei titoli validamente indicati e posseduti dal ricorrente

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta una migliore posizione nella graduatoria di riferimento,

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto in relazione alla valutazione dei titoli posseduti e dichiarati, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione, tra cui la facoltà di scelta della sede di destinazione, se del caso anche mediante assegnazione in sovrannumero; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente.

FATTO

- in data 05.04.2024 la commissione interministeriale RIPAM ha indetto il “*concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*” (di seguito “Concorso”), di cui n. 51 unità da inquadrare presso il Distretto della Corte di Appello di Ancona (**doc. n. 1**);
- Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del Bando, all'atto della registrazione l'interessato deve compilare il proprio *curriculum vitae* con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*cf. doc. 1, p. 12*);
- In base all'art. 6, co. 3, lett. a) del Bando, la valutazione dei titoli è effettuata mediante l'assegnazione di 1,40 punti per coloro che hanno riportato una votazione di laurea pari a 101/110 (*cf. doc. 1, p. 17*);
- In base all'art. 6, co. 3, lett. b) del Bando, sono attribuiti ulteriori 1,50 punti per coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione, ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL) (*cf. doc. 1, p. 18*);

- ulteriormente, in base all'art. 6 co. 3, lett. c) del Bando, vengono riconosciuti ulteriori 3,00 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato (*cf. doc. 1, p. 18*);
- in data 25.04.2024 il Dr. Alessandro Mariani ha presentato domanda per l'ammissione al concorso in relazione al “Codice AN - Distretto della Corte di Appello di Ancona n. 51 unità”, domanda acquisita dal sistema con codice V7HE44V9Z6 (**doc. n. 2**);
- il ricorrente ha inserito il proprio *curriculum* compilato sulla pagina personale di Formez PA indicando all'atto della registrazione, nell'apposita sezione relativa ai “*Titoli Di Studio, Abilitazioni Professionali, Attestazioni E Certificazioni (Legge 4/2013)*” i seguenti dati:

TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI
(LEGGE 4/2013)

Tipo: **Laurea triennale o laurea di primo livello**

Denominazione: **31 Scienze giuridiche**

Rilasciato da: **facoltà di Giurisprudenza presso Università degli studi di Macerata**

Indirizzo: **Piaggia dell'Università n. 2, Macerata**

Conseguito in data: **13/03/2008**

Durata: **3**

Voto (Numeratore): **95**

Voto (Denominatore): **110**

☐ Conseguito all'estero

Tipo: **Laurea specialistica o laurea di secondo livello**

Denominazione: **22/S GIURISPRUDENZA**

Rilasciato da: **Facoltà di Giurisprudenza presso Università degli studi di Macerata**

Indirizzo: **Piaggia dell'Università n. 2, Macerata**

Conseguito in data: **20/07/2010**

Durata: **2**

Voto (Numeratore): **101**

Voto (Denominatore): **110**

☐ Conseguito all'estero

Tipo: **Master di secondo livello**

Denominazione: **Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali**

Descrizione: **Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali**

Rilasciato da: **Università degli studi di Macerata e Camerino**

Indirizzo: **Via Giuseppe Garibaldi 77, Macerata**

Conseguito in data: **28/06/2012**

Durata: **2**

Voto (Numeratore): **52**

Voto (Denominatore): **70**

☐ Conseguito all'estero

Tipo: **Iscrizione Albo**

Denominazione: **Avvocato**

Rilasciato da: **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno**

Numero: **tessera n. 2018000142**

Conseguito in data: **24/10/2013**

Durata: **0**

☐ Conseguito all'estero

- In data 31.05.2024 il ricorrente è stato ammesso al concorso ed è stato convocato per lo svolgimento della prova scritta (**doc. n. 3**). Tale prova si è svolta in data 06.06.2024 ore 09:30 presso la sede decentrata “*Dromediar Live Campus*” corrente in Chieti (CH) alla Via Erasmo Piaggio, 35;
- In data 07.06.2024, con comunicazione all’interno dell’area riservata della piattaforma Formez PA relativa a ciascun candidato, il ricorrente è stato dichiarato idoneo conseguendo nella prova scritta un punteggio pari a **28,125**;
- In data 14.06.2024 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del Concorso del Distretto della Corte di Appello di Ancona, dalla quale si evinceva, tuttavia, l’esclusione dell’odierno ricorrente (**doc. n. 4**);
- Eppure, tenuto conto del punteggio ottenuto nella prova selettiva (28,125) e di quello relativo alla complessiva valutazione dei titoli posseduti (5,9), il ricorrente riteneva di aver conseguito un punteggio pari almeno a 34.025 e, dunque, quantomeno il 23esimo posto in graduatoria;
- Per tali ragioni, in data 15.06.2024 il ricorrente ha inoltrato all’Ufficio III - Concorsi ed Inquadramenti del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi presso il Ministero della Giustizia formale richiesta di accesso agli atti onde constatare il punteggio conseguito in esito alla valutazione dei titoli e, quindi, le eventuali ragioni dell’esclusione dalla graduatoria del 14.06.2024 (**doc. n. 5**);
- Parimenti, in data 21.06.2024 il ricorrente ha inoltrato formale istanza di accesso documentale agli atti amministrativi alla Formez PA, secondo le modalità espressamente previste dall’art. 12 “*Accesso agli atti*” di cui alla *lex specialis* (**doc. n. 6**);
- ad oggi entrambe le predette istanze restano ancora inevase;
- con Provvedimento del Ministero della Giustizia del 17.06.2024 (prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID di cui all’indirizzo web del Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1408803) è stata disposta l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, di n. 3.840 candidati dichiarati vincitori nei diversi distretti/codici concorso, tra cui quella relativa a n. 51 unità relative al “*Codice AN - Distretto della Corte di Appello di Ancona n. 51 unità*” ,

- La predetta esclusione ha comportato la mancata convocazione del ricorrente per il giorno 20.06.2024 presso la Corte di Appello di Ancona e la conseguente mancata assunzione con preclusione della facoltà di scegliere la sede di destinazione con preferenza sui restanti aggiudicatari con punteggio inferiore;
- con provvedimento del Ministero della Giustizia del 27.06.2024 (prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID di cui al sito web del Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1410327) è stato poi disposto lo scorrimento e l'assunzione dei candidati inseriti tra i cd. vincitori a seguito dello scorrimento delle posizioni, tra cui anche quello relativo al Distretto di Corte di Appello di Ancona – AN, in base al quale **il ricorrente è risultato idoneo e vincitore (doc. n. 7)**;
- a causa dell'errata valutazione dei titoli, il Dr. Alessandro Mariani risulta aver conseguito un punteggio pari a **30,275, anziché di 34,025**, con conseguente posizionamento al 53esimo posto in graduatoria anziché al 23esimo posto della medesima;

Graduatoria vincitori e idonei Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Addetto all'ufficio per il processo - Ancona, Area terza, Fascia economica F1 Codice AUPP_AN - 51 unità							
POSIZIONE GRADUATORIA DI MERITO	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO TOTALE	PREFERENZA	RISERVA	STATO
47	BOASSO	ARIANNA	23/06/1990	31	SI		IDONEO
48	D'EGIDIO	DILETTA	11/11/1986	30,75	SI		IDONEO
50	SANTONI	VALERIA	02/10/1993	30,625	SI		IDONEO
52	PELLEGRINI	ALESSANDRO	13/01/1999	30,375			IDONEO
53	MARIANI	ALESSANDRO	03/08/1983	30,275			IDONEO
54	VILLA	NATASCIA	28/08/1976	30,1	SI		IDONEO

- tale errato posizionamento in graduatoria ha comportato gravi e lesive ripercussioni per il ricorrente poiché idoneo ad alterare in sfavore del ricorrente la scelta della sede ove svolgere il proprio incarico all'interno di una delle sedi più prossime al proprio luogo di residenza;
- invero, con comunicazione del 27.06.2024, il ricorrente è stato convocato per il giorno 28.06.2024 ore 08:00 innanzi alla Corte di Appello di Ancona affinché procedesse alla scelta della sede, alla sottoscrizione del contratto e conseguente assegnazione presso l'ufficio giudiziario prescelto (**doc. n. 8**);
- in quella sede il ricorrente ha constatato che residuavano ancora n. 2 posti disponibili presso la sede del Tribunale di Fermo, n. 2 posti presso la sede del Tribunale di Ascoli Piceno e ulteriori n. 2 posti presso la sede del Tribunale di Urbino;

- all'atto di scelta della sede di destinazione, tuttavia, al Dr. Alessandro Mariani non residuava altra scelta che quella del Tribunale di Urbino, scelta alla quale veniva di fatto obbligato in quanto, qualora avesse legittimamente rifiutato l'impiego presso il Tribunale di Urbino per poi precedere ad avanzare il presente ricorso, il medesimo certamente non avrebbe maturato i due anni di servizio sino al 30 giugno 2026, vedendosi pertanto ogni possibilità di stabilizzazione allo spirare del termine del contratto di assunzione;
- Infatti, con prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17.06.2024 e, poi, con P.D.G. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID del 27.06.2024, la p.a. ha chiarito che *“Ai sensi dell’art. 16-bis del DL 80/2021, l'immissione in servizio entro la data del 30 giugno p.v. consente di svolgere un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026. Si ricorda che ulteriori benefici previsti dall’art II comma 4 D.L. 80/2021 si attivano nel caso di prestazione lavorativa svolta per almeno due anni consecutivi”*.
- allo stato attuale, dunque, il ricorrente risulta regolarmente assunto alle dipendenze del Ministero della Giustizia presso il Tribunale di Urbino, ove presta servizio per complessive 36 ore ripartite su cinque giorni a settimana (**doc. n. 9**);
- il predetto Tribunale dista ben 177 km dalla città di San Benedetto del Tronto, luogo di residenza del ricorrente, ciò comportando l'ulteriore onere di natura economica a carico del ricorrente di prendere in locazione un immobile presso la città in cui ha sede il luogo di lavoro, con indebito sacrificio altresì delle esigenze sociali, personali e relazionali del medesimo (**doc. n. 10**);
- **appare evidente che il corretto posizionamento in graduatoria del ricorrente al posto n. 23 della medesima gli avrebbe, dunque, certamente consentito di scegliere il Tribunale di Ascoli Piceno (scelta ancora fruibile al vincitore al 47esimo posto in graduatoria) quale sede di destinazione maggiormente in linea con le proprie aspettative ed esigenze di vita;**
- Alla luce di quanto esposto, l'operato della Commissione nella valutazione dei titoli appare illegittimo, onde si invoca l'intervento di codesto ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, per i seguenti motivi di

DIRITTO

**1) ILLEGITTIMITA' DELLA GRADUATORIA DEI VINCITORI RELATIVA AL CODICE AN
– DISTRETTO DI ANCONA PUBBLICATA IN DATA 14.06.2024 E, QUINDI, DELLA
SUCCESSIVA GRADUATORIA DI SCORRIMENTO RELATIVA AL CODICE AN –
DISTRETTO DI ANCONA PUBBLICATA IN DATA 27.06.2024 PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 6 DEL BANDO A CAUSA DELL'OMESSA OVVERO INESATTA E COMUNQUE
ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI DAL RICORRENTE – ECCESSO DI
POTERE PER: DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLOGICITA' MANIFESTA -
INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E LEALE COLLABORAZIONE -
DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE**

Alla luce delle premesse fattuali, appare evidente come, pur avendo l'odierno ricorrente opportunamente indicato all'atto di compilazione della domanda di partecipazione i titoli dal medesimo posseduti, gli stessi siano stati **illegittimamente esclusi dal computo del relativo punteggio e in ogni caso erroneamente calcolati** ai fini del corretto inserimento del ricorrente nella graduatoria dei vincitori per il Distretto di Ancona.

In virtù della disciplina prevista dall'art. 6 “*Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta*” di cui alla *lex specialis* richiamata in premessa e in relazione ai titoli indicati dal ricorrente nella domanda di partecipazione, allo stesso avrebbero dovuto essere attribuiti:

- a) **1,40 punti per il voto di laurea** (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso) relativo al conseguimento della Laurea Specialistica “22/S GIURISPRUDENZA” con votazione di 101/110 in data 20.07.2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Macerata;
- b) **1,50 punti per il possesso del diploma di specializzazione** conseguito in data 28.06.2012 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Macerata e Camerino;
- c) **3,00 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato,**
per un ammontare complessivo di 5,90 punti.

Appare pertanto evidente che qualora, in esito alla procedura digitalizzata di correzione della prova selettiva e di attribuzione dei titoli, fosse stato correttamente assegnato al ricorrente il punteggio di **28.125** (prova selettiva) + **5,90** (valutazione dei titoli), il medesimo avrebbe conseguito un punteggio complessivo di **34,025**, con conseguente attribuzione del **23esimo posto in graduatoria**.

Orbene, tale assegnazione avrebbe garantito all'odierno ricorrente la facoltà di eleggere con più ampia discrezione la sede di destinazione e, soprattutto, la possibilità di eleggere il Tribunale di Ascoli Piceno quale sede lavorativa senza sacrificio alcuno delle esigenze di vita e personali del medesimo e senza ulteriori aggravii di spesa, risiedendo lo stesso nella circoscrizione del predetto Tribunale.

È noto a chi scrive, infatti, che all'atto di convocazione del 20.06.2024 all'odierno controinteressato, Sig. Croci Marco, 25esimo in graduatoria (quindi in una posizione deteriore rispetto a quella che avrebbe dovuto essere riconosciuta al ricorrente) fosse ancora possibile eleggere quale sede di destinazione, non solo il Tribunale di Ascoli Piceno (poi effettivamente eletta), ma anche, eventualmente, quello di Fermo, Macerata o Ancona.

Non solo. All'atto di convocazione del 28.06.2024, la medesima opportunità di scelta residuava ancora al vincitore a seguito di scorrimento posizionato al 47esimo posto della graduatoria.

Ciò, a riprova del fatto che, qualora fossero stato attribuito all'odierno ricorrente il corretto punteggio in esito alla valutazione dei titoli posseduti, con conseguente posizionamento dello stesso al 23esimo posto della graduatoria dei vincitori, anche a quest'ultimo sarebbero state riconosciute le medesime possibilità di scelta della sede lavorativa.

In ogni caso, posto che, a causa della mancata evasione delle istanze di accesso documentale agli atti di cui in premessa (*cf. docc. nn. 5-6*), restano ancora ignote le ragioni dell'attribuzione di un punteggio inferiore (solo +2,25) rispetto a quello risultante dalla valutazione di tutti i titoli posseduti (+5,9), si ritiene che il punteggio complessivo di fatto attribuito all'odierno ricorrente e pari a **30.275** - così come evincibile dalla graduatoria di scorrimento del 27.06.2024 – possa essere il risultato derivante dalla somma aritmetica del punteggio conseguito nella prova selettiva (**28.125**) unitamente alla punteggio relativo al voto di laurea (+ **1.4**) e a quello relativo al possesso del diploma di Specializzazione per le professioni legali (+ **0.75** – tanto valutato in quanto materialmente inserito dal ricorrente alla voce “Master di II livello” di cui alla domanda di partecipazione).

Ciò che è certo è che al ricorrente non siano stati riconosciuti i +3,00 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato di cui all'art. 6 co. 3 lett. c) della *lex specialis*, grazie ai quali soltanto il medesimo avrebbe certamente conseguito il 26esimo posto in graduatoria con un punteggio complessivo di 33.275.

I.

ILLEGITTIMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 CO. 3 LETT. C LEX SPECIALIS PER OMESSA VALUTAZIONE DEL TITOLO INERENTE L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLOGICITA' MANIFESTA - INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E LEALE COLLABORAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE

In merito alla mancata attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo per l'abilitazione alla professione forense, deve evidenziarsi che all'atto di compilazione della domanda il ricorrente validamente indicava nella sezione *“Titoli Di Studio, Abilitazioni Professionali, Attestazioni E Certificazioni (Legge 4/2013)”* di essere iscritto all'Albo degli avvocati di Ascoli Piceno a far data dal 24.10.2013 con tessera n. 2018000142.

Ciò premesso, l'omessa attribuzione dei punti relativi al titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense deve considerarsi del tutto illegittimo posto che il ricorrente, se da un lato risulta aver omesso la specifica indicazione del superamento dell'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense, dall'altro lato, dichiarava espressamente di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di Ascoli Piceno con tessera n. 2018000142 a far data dall'ottobre 2013.

Ad abundantiam, nella sezione “Altre esperienze lavorative” il ricorrente indicava espressamente di esercitare “la professione di avvocato da oltre dieci anni”.

Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 17 L. 247/2012 *“Iscrizione e cancellazione 1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo: a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea; b) avere superato l'esame di abilitazione; c) avere il domicilio professionale nel*

circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; d) godere del pieno esercizio dei diritti civili; e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18; f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale; h) essere di condotta irreprendibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.”

Non solo, ma a norma del comma 7 del predetto articolo, “*il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda”.*

Dunque, non solo il possesso dell’abilitazione alla professione di avvocato costituisce ex lege titolo necessario e presupposto per l’iscrizione all’albo e, quindi, per l’esercizio della professione stessa, ma l’accertamento della sussistenza dello stesso titolo costituisce ex lege atto prodromico necessario demandato a ciascun Consiglio dell’Ordine ai fini dell’emanazione della delibera di iscrizione.

Tali elementi non potevano che indurre l’amministrazione a presupporre il possesso da parte del ricorrente del titolo di abilitazione all’esercizio della professione legale, rispetto al quale, anche qualora fossero residuati margini di incertezza circa la sussistenza dello stesso, i medesimi avrebbero potuto essere facilmente superati dalla stessa amministrazione procedente in applicazione di un esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Anche in ragione dei richiamati principi, si ritiene che sussistevano tutti i presupposti per procedere ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. b) L. 241/90 rubricato “*Compiti del responsabile del procedimento*” affinché l’amministrazione procedesse all’attivazione del cd. Soccorso istruttorio “con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere” (ex plurimis, Tar Lazio, Sez. IV n. 3422 del 25.03.20022; Tar Lazio, Sez. II, Sent. 14797 dell’11.11.2022; nonché Cons. Stato, Adunanza plenaria 25 febbraio 2014 n. 9).

Indicando la data di iscrizione all’albo degli avvocati con relativo numero di iscrizione, il ricorrente allegava un’informazione rispetto alla quale il possesso del titolo di abilitazione alla professione di avvocato costituisce ex lege presupposto logico e necessario, tale per cui il mancato riconoscimento

– si ritiene – determina l’illegittimità dell’azione amministrativa per violazione dell’art. 6 co. 3 lett. c) della *lex specialis* e per eccesso di potere determinato da disparità di trattamento, illogicità manifesta, ingiustizia grave e manifesta, difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione, nonché per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

Nemmeno può dirsi che il ricorrente abbia omissso, in applicazione del principio di autoresponsabilità, di allegare le informazioni necessarie ed essenziali affinché potesse comunque dedursi la sussistenza del predetto titolo, motivo per cui si ritiene fosse doveroso nel caso di specie attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. b) L. 241/90.

Ad ogni buon conto, si è a rappresentare che in data 23.09.2013 il ricorrente veniva abilitato all’esercizio della professione di avvocato innanzi alla Corte di Appello di Ancona (**doc. n. 11**).

II.

ILLEGITTIMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6
CO. 3 LETT. C LEX SPECIALIS PER INESATTA, ERRATA E COMUNQUE PARZIALE
VALUTAZIONE DEL TITOLO INERENTE IL POSSESSO DEL DIPLOMA DI
SPECIALIZZAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO -
ILLOGICITA’ MANIFESTA - INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA – DIFETTO
ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E
LEALE COLLABORAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI
MOTIVAZIONE

Le suddette considerazioni devono a maggior ragione ritenersi valide ed applicabili anche con riguardo all’**inesatta e/o incompleta e comunque parziale valutazione del titolo relativo al possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali.**

Richiamando quanto già indicato in fatto, è evidente come il ricorrente sia incorso in un **mero errore materiale** laddove indicava il titolo relativo al possesso del Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali all’interno della casella “Master di secondo livello”, anziché sotto la voce “Diplomi di specializzazione”.

Si ritiene che tale circostanza abbia comportato una valutazione inesatta e comunque parziale del predetto titolo, dal momento che, di fatto, al ricorrente veniva attribuito un punteggio pari a soli + 0,75,

in luogo del corretto +1,5 riconoscibile ai sensi dell'art. 6 co. 3 lett. b) della *lex specialis* a quanti in possesso del titolo *de quo*.

Tanto osservato, dovendosi ritenere comunque **assolto l'onere di allegazione** da parte dell'odierno ricorrente **alla luce del dovere di diligenza e del principio di autoresponsabilità, la natura meramente materiale e il carattere riconoscibile dell'errore ne consentivano la correzione mediante soccorso istruttorio.**

Sul punto, in relazione ad analoga vicenda il Consiglio di Stato ha recentemente ritenuto correttamente emendabile mediante soccorso istruttorio l'errore materiale consistito nel caso *de quo* “nell'aver indicato il servizio prestato presso l'ex motorizzazione civile dal 9.4.1987 al 31.12.2000 sotto la voce “Altra Amministrazione” del modulo di domanda, anziché sotto la voce “servizio effettivo prestato presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti o Strutture confluite nell'area ex A” (Cons. Stato Sez. V, Sent. n. 9387 del 31.10.2023).

Infatti, “laddove (...) il candidato abbia adempiuto al proprio onere di diligenza nella compilazione del modulo di domanda, in conformità con il principio dell'autoresponsabilità, **ma sia incorso in una inesattezza o in un errore materiale di compilazione, la regolarizzazione risponde ad una basilare della correttezza nei contatti sociali**” (Cons. Stato Sez. VI, Sent. n. 2226 del 15.03.2021).

Del resto, appare *ictu oculi* evidente la natura riconoscibile dell'errore, ciò tanto in relazione al possesso del titolo di abilitazione alla professione di avvocato, presupposto giuridico, logico e necessario per l'esercizio dell'attività di avvocato, quanto in relazione al possesso del titolo relativo al diploma di specializzazione per le professioni legali.

Errori materiali che avrebbero dovuto e potuto essere rilevati da una persona di normale diligenza anche alla luce della disciplina dell'art. 1431 c.c. (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente).

Lo stesso consesso ha ribadito, ormai con orientamento prevalente, la portata generale del soccorso istruttorio e la possibilità del ricorso al medesimo anche nell'ambito delle procedure concorsuali, ciò sempre nel rispetto del principio della *par condicio*, per cui l'intervento dell'Amministrazione diretto a

consentire al concorrente di regolarizzare e/o integrare la propria documentazione non può produrre effetti svantaggiosi a danno degli altri candidati.

Non solo, quindi, il caso che qui occupa presentava tutti i presupposti per l'attivazione del soccorso istruttorio a tutela dell'interesse legittimo del ricorrente, ma è stato inoltre precisato che **l'attivazione dello stesso è tanto più necessaria per le finalità proprie dei concorsi pubblici che, essendo diretti alla segnalazione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterato nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della PA stessa.** Il danno, prima che ancor all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (*ex plurimis*, Cons. Stato sez. V n. 7975 del 22.11.2019; analogamente, Tar Lazio Sez. I, Sent. 5604 del 03.04.2023)

Nel caso di specie, appare evidente che il riconoscimento al ricorrente della possibilità di regolarizzare la propria posizione mediante l'attivazione del soccorso istruttorio non solo non avrebbe determinato alcuna violazione del principio della *par condicio* “concorsuale” (posto che dalle informazioni allegate dal candidato all'atto di compilazione della domanda di partecipazione, una persona di normale diligenza ben poteva e doveva non solo desumere il possesso del titolo di abilitazione alla professione di avvocato, ma anche provvedere alla corretta valutazione del possesso del diploma di specializzazione), ma anche che lo stesso avrebbe maggiormente risposto all'interesse diretto e primario della pubblica amministrazione alla corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

In conclusione a lume dei principi sopra richiamati, si ritengono, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per l'attivazione del potere-dovere di soccorso istruttorio ex art. 6 della l. 241/90.

Per tali ragioni si chiede che venga accolto il presente ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati che rivestono carattere provvedimentale e lesivo, limitatamente alla parte in cui essi non attribuiscono all'odierno ricorrente i +3,00 punti previsti per il titolo di abilitazione alla professione di avvocato e nella parte in cui non attribuiscono l'integrale punteggio di +1,5 per il titolo relativo al possesso del diploma di specializzazione nelle professioni legali (in luogo del +0,75 dovuto all'erroneo

inserimento del predetto titolo – posseduto e comunque allegato alla domanda – alla voce “Master di secondo livello”), con conseguente rettifica della stessa graduatoria, per l’effetto riconoscendo al ricorrente il 23esimo posto in graduatoria e la reintegrazione del medesimo nella possibilità di eleggere la sede del Tribunale di Ascoli Piceno ovvero ogni altra possibile sede effettivamente eleggibile in riferimento al predetto posto in graduatoria, ciò anche mediante assegnazione in sovrannumero e con eventuale retrodatazione degli effetti contrattuali a far data dal 28.06.2024 (data di sottoscrizione del contratto di lavoro alle dipendenze del Ministero della Giustizia presso il Tribunale di Urbino).

III.

SULLA SUSSISTENZA DELL’INTERESSE ATTUALE E CONCRETO DA PARTE DEL RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Premesso che, per consolidata giurisprudenza, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindere – ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso – dalla c.d. prova di resistenza, in forza della quale il ricorrente principale deve dimostrare o, quantomeno, fornire un principio di prova in ordine alla possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, pena l’inammissibilità del ricorso, si espone quanto segue.

L’odierno ricorrente deve ritenersi leso dall’attribuzione di un punteggio arbitrario, carente e comunque parziale in relazione alla valutazione di tutti i titoli posseduti ed allegati dal medesimo alla domanda di iscrizione al Concorso.

A causa delle gravi ed evidenti illegittimità sussistenti nel caso di specie, lo stesso è stato, di fatto, dapprima escluso dal novero dei candidati risultati vincitori secondo la graduatoria pubblicata in data 14.06.2024, poi di fatto inserito nella graduatoria di scorrimento del 27.06.2024 con un punteggio inferiore rispetto a quello risultante dalla valutazione di tutti i titoli posseduti, con conseguente impossibilità per il medesimo di eleggere la sede di destinazione auspicata e comunque spettante.

In caso di accoglimento di entrambi i motivi di censura (sub I. e II.), il ricorrente avrebbe diritto al riconoscimento del punteggio complessivo pari a **34,025 punti**, così calcolato:

- 28,125 punti per la prova scritta;
- 1,4 punti per laurea specialistica conseguita con votazione 101/110;

- 1,5 punti per il diploma di specializzazione per le professioni legali;
- 3,00 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato

con conseguente collocamento del medesimo al 23esimo posto della graduatoria e, quindi, riconoscimento al medesimo della facoltà di scegliere la sede di destinazione del Tribunale di Ascoli Piceno o, comunque, quella di eleggere una sede più confacente alle proprie esigenze.

Possibilità di scelta di fatto ancora riconosciuta all'odierno controinteressato, Sig. Marco Croci, 25esimo in graduatoria.

Nella denegata ipotesi in cui venisse rigettato il primo motivo di ricorso (sub I.) e, quindi, non dovesse essere riconosciuto il punteggio pari a +3,00 relativo al possesso del titolo di abilitazione alla professione di avvocato, ma accolto il secondo motivo di censura (sub II.), si ritiene che il ricorrente avrebbe diritto al riconoscimento del punteggio complessivo pari a **31,025 punti**, così calcolato:

- 28,125 punti per la prova scritta;
- 1,4 punti per laurea specialistica conseguita con votazione 101/110;
- 1,5 punti per il diploma di specializzazione per le professioni legali;

con conseguente attribuzione al medesimo del 47esimo posto della graduatoria e, quindi, riconoscimento al medesimo della facoltà di scegliere la sede di destinazione del Tribunale di Ascoli Piceno o, comunque, quella di eleggere una sede più confacente alle proprie esigenze.

Possibilità di scelta di fatto ancora riconosciuta al vincitore di cui al 47esimo posto della graduatoria di scorrimento, Sig.ra Boasso Arianna, in quanto poi di fatto eletta dalla Sig.ra Diletta D'Egidio, 48esima in graduatoria e dal Sig. Alessandro Pellegrini, 52esimo in graduatoria.

Qualora diversamente dovesse essere accolto il primo motivo di censura (sub I.) e rigettato il secondo motivo di censura (sub II.), con conseguente parziale riconoscimento del titolo relativo al possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali, si ritiene che il ricorrente avrebbe comunque diritto al riconoscimento del punteggio complessivo pari a **33,275 punti**, così calcolato:

- 28,125 punti per la prova scritta;
- 1,4 punti per laurea specialistica conseguita con votazione 101/110;
- 0,75 punti per il diploma di specializzazione per le professioni legali;
- 3,00 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato

con conseguente attribuzione al medesimo del 26esimo posto della graduatoria e, quindi, riconoscimento al medesimo della facoltà di scegliere la sede di destinazione del Tribunale di Ascoli Piceno.

Possibilità di scelta di fatto ancora riconosciuta al vincitore di cui al 47esimo posto della graduatoria di scorrimento, Sig.ra Boasso Arianna, in quanto poi di fatto eletta dalla Sig.ra Diletta D'Egidio, 48esima in graduatoria e dal Sig. Alessandro Pellegrini, 52esimo in graduatoria.

Appare, dunque, **evidente l'interesse attuale e concreto dell'odierno ricorrente** posto che **la rettifica in aumento del punteggio relativo alla valutazione dei titoli gli consentirebbe di collocarsi in una posizione più elevata della graduatoria del concorso relativa al Distretto di Ancona, con conseguente riconoscimento al medesimo della facoltà di eleggere quale sede di destinazione il Tribunale di Ascoli Piceno, più confacente alle proprie esigenze personali.**

Si insiste, pertanto, affinché venga accertata e dichiarata l'illegittimità dell'azione della pubblica amministrazione procedente nel caso di specie e venga comunque disposta la collocazione del ricorrente nella posizione spettante della graduatoria dei candidati vincitori del concorso per il distretto di Ancona con conseguente assegnazione, anche in sovrannumero, del ricorrente presso il Tribunale di Ascoli Piceno, eventualmente anche mediante retrodatazione degli effetti contrattuali a far data dal 28.06.2024 (giorno di sottoscrizione del contratto di lavoro alle dipendenze del Ministero della Giustizia presso il Tribunale di Urbino).

IV.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 COMMA 10 C.P.A.

Alla luce dei suesposti motivi di ricorso, si ritiene ampiamente dimostrata la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame, del quale emerge non solo la non manifesta infondatezza della domanda, ma anche la legittimità e la ragionevolezza della pretesa dell'odierno ricorrente.

Sul punto, si ritiene sia stato ampiamente provato che, qualora la pubblica amministrazione avesse correttamente valutato i titoli posseduti dall'odierno ricorrente, il medesimo sarebbe stato incluso al 23esimo posto della graduatoria pubblicata in data 14.06.2024, con conseguente riconoscimento al medesimo della (comprovata) facoltà di eleggere il Tribunale di Ascoli Piceno quale sede di destinazione lavorativa.

Quanto al “*periculum in mora*”, nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per l’adozione di idoneo provvedimento cautelare volto a sospendere gli effetti degli atti impugnati e, comunque, a disporre l’assegnazione con riserva del ricorrente al Tribunale di Ascoli Piceno, anche in sovrannumero, nelle more della decisione collegiale.

L’urgenza è rappresentata dal fatto che gli altri candidati hanno già selezionato la sede di preferenza e hanno già sottoscritto il contratto con la Pubblica Amministrazione nonché preso servizio, consolidando così la propria posizione e precludendo, di fatto, la possibilità per il ricorrente di ottenere un riesame della propria posizione volto a consentirgli la scelta della propria sede di destinazione, come avrebbe potuto fare qualora gli fosse stato riconosciuto il punteggio effettivamente conseguito in base al voto della prova scritta e ai titoli di cui è in possesso.

Ma non solo. Tenuto conto della natura a tempo determinato del contratto di lavoro sottoscritto dal ricorrente l’eventuale attesa della definizione della decisione di merito – a cui si giungerebbe solo tra qualche anno – precluderebbe alla parte ricorrente di potersi garantire subito e, comunque, per tutta la durata del contratto una sede lavorativa più congeniale alle proprie esigenze di vita personale, familiare e lavorativa.

Si consideri al riguardo che la madre del ricorrente è portatrice di un’invalidità permanente nella misura del 25%, come riconosciuto dal Tribunale di Macerata con sentenza emessa dal Giudice dott. E. Polimeni in data 25 giugno 2022, passata in giudicato e che si allega al presente ricorso (**doc n. 12**).

Il ricorrente negli ultimi anni ha continuato a vivere con il genitore – come dimostra il certificato di stato di famiglia che si allega (**doc. n. 13**) – proprio per prendersi cura di lei. La donna infatti, benché autosufficiente, ha bisogno di un minimo di assistenza che solo il ricorrente può garantirgli, tenuto conto che il padre è deceduto molti anni fa.

Facendo rimanere il ricorrente presso la sede di Urbino si sta, di fatto, privando la madre delle necessarie cure che la sua condizione di salute richiede.

La protrazione del rapporto di lavoro per tutto il tempo che risulterebbe necessario ad addivenire ad una decisione di merito comporterebbe, pertanto, **un comprovato pregiudizio alla vita familiare e relazione del ricorrente e della di lui madre, che di fatto non sarebbe risarcibile nemmeno per equivalente.**

Non solo, ma a causa dell'omessa e comunque inesatta valutazione dei titoli, il ricorrente sta inoltre subendo un illegittimo e consistente decurtamento degli emolumenti spettanti per l'attività lavorativa prestata presso il Tribunale di Urbino.

Infatti, a causa della rilevante distanza del predetto Tribunale dal Comune di San Benedetto del Tronto, luogo di residenza del ricorrente, lo stesso si è visto costretto a prendere in locazione un immobile, ove attualmente permane cinque giorni a settimana, per un costo mensile pari a € 400,00 (*cf. doc. n. 10*), oltre agli ulteriori esborsi di trasferta settimanale sostenuti per recarsi con la propria autovettura nella sede lavorativa di Urbino, che ci si riserva sin da ora di ulteriormente allegare.

Tanto premesso, si ritengono sussistenti i presupposti per l'adozione di una misura cautelare che imponga all'Amministrazione il riesame della posizione del ricorrente e consenta, attuando le dovute misure organizzative, a quest'ultimo di esprimere, pur con riserva e in via provvisoria, la propria preferenza sulle sedi di destinazione disposte a favore degli idonei prima della definizione del contenzioso nel merito.

Va rammentato, inoltre, che, qualora il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alle richieste di risarcimento del danno di parte ricorrente, con gravi spese a carico dell'erario.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale.

Si ritiene pertanto che vi siano tutte le condizioni per concedere l'ammissione con riserva del ricorrente, anche in sovrannumero, presso la sede del Tribunale di Ascoli Piceno oppure un'idonea misura cautelare volta a sospendere gli atti impugnati.

Infatti, com'è certamente noto, proprio nell'ambito del medesimo concorso, Codesto Tribunale si è già pronunciato in senso favorevole, con il Decreto Presidenziale n. Reg. Prov. Caut. 2804 del 26 giugno 2024 nel quale il G.A. ha *“Ritenuto di dover accogliere l'istanza in esame, consentendo l'ammissione con riserva della ricorrente in sovrannumero, con la posizione che le spetterebbe secondo la sua*

prospettazione, nella graduatoria relativa al distretto territoriale della Corte d'Appello di Bari, con le conseguenti urgenti determinazioni, in attesa di una più completa valutazione del fumus in sede collegiale, in modo da garantire l'anelata tutela richiesta con l'istanza medesima, senza pregiudicare la posizione dei controinteressati" (similmente, Decreto Presidenziale n. Reg. Prov. Caut. 2715 del 20.06.2024 Tar Lazio, Sez. IV).

V.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.

Ricorrono altresì i presupposti di estrema gravità e urgenza per l'adozione del decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a., posto che, alla luce di quanto precede, la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile vanificherebbe la tutela azionata dal ricorrente con il presente ricorso. Dal che l'estrema urgenza, a fronte della quale si invoca un intervento immediato da parte dell'Ecc.mo Presidente del TAR Lazio.

VI.

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A.

Richiamato quanto già esposto in punto di istanza cautelare, ritenendosi sussistenti le ragioni di urgenza, si è, in ogni caso, a chiedere l'accoglimento dell'istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.

VII.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AI SENSI DELL'ART. 41 CO. 4 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato il presente ricorso all'odierno controinteressato. Si ritiene in ogni caso opportuno che l'atto introduttivo sia notificato a tutti i soggetti risultati vincitori nella graduatoria pubblicata in data 14.06.2024 e successivamente in data 27.06.2024. Tuttavia, considerato l'elevato numero di soggetti e la rilevata difficoltà nell'individuazione di ciascuno di essi, la notificazione del ricorso risulterebbe particolarmente gravosa. Tutto ciò premesso, si chiede al'Ill.mo Presidente di Voler autorizzare, ai sensi degli artt. 41, comma 4 e 52, comma 2 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del presente ricorso per pubblici proclami, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, del Ministero della Pubblica Amministrazione ovvero della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, se del caso indicandone le modalità, ovvero individuando altra e diversa forma di pubblicazione.

* * *

Tutto ciò premesso, il Dr. Alessandro Mariani, *ut supra* generalizzato e domiciliato, con più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, conclude affinché codesto Ill.mo TAR, *contrariis rejectis*, voglia così giudicare:

- Ill.mo Presidente del TAR Lazio, con provvedimento assunto in composizione monocratica e inaudita altera parte, Voglia sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale l'ammissione con riserva del ricorrente nel corretto posizionamento in graduatoria e, dunque, la contestuale presa di servizio anche in sovrannumero presso il Tribunale di Ascoli Piceno, nell'attesa della definizione del giudizio di merito;
- Ill.mo Presidente del TAR Lazio, ove ritenuto necessario, Voglia autorizzare, ai sensi degli artt. 41 comma 4 e 52 comma 2 c.p.a., la notificazione del presente ricorso per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale delle amministrazioni resistenti ovvero indicando le modalità di notificazione;
- Ill.mo Presidente del TAR Lazio, ricorrendone i presupposti di urgenza, Voglia abbreviare i termini previsti per la fissazione di udienze e camere di consiglio ai sensi dell'art. 53 c.p.a.
- Codesto Ill.mo TAR, *contrariis rejectis*, voglia così giudicare:

In sede cautelare:

- sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale l'ammissione con riserva del ricorrente nel corretto posizionamento in graduatoria e, dunque, la contestuale presa di servizio anche in sovrannumero presso il Tribunale di Ascoli Piceno, nell'attesa della definizione del giudizio di merito;
- disporre la celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a., previa audizione del sottoscritto difensore in camera di consiglio;

Nel merito:

- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, ordinando all'Amministrazione procedente di riformare la graduatoria definitiva rivalutando correttamente i titoli allegati dal ricorrente e, conseguentemente, di immettere il predetto in servizio, anche in sovrannumero, presso il Tribunale di Ascoli Piceno, eventualmente anche con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro a far data dal 28 giugno 2024;
- condannare l'amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa del ricorrente e, in ogni caso, di ogni altro danno che ci si riserva di provare nella opportuna sede di merito.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive, anche per la fase cautelare, in distrazione del sottoscritto difensore.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato ammonta ad € 325,00.

Con riserva di ulteriormente produrre, si offrono in allegato i seguenti documenti:

a. Procura alle liti

1. Bando di concorso;
2. Domanda di ammissione;
3. Lettera di partecipazione;
4. Graduatoria del 14.06.2024;
5. Istanza accesso atti Ufficio III – Concorsi ed inquadramenti – Ministero della giustizia del 15.06.2024;
6. Istanza accesso atti Formez PA del 21.06.2024;
7. Graduatoria di scorrimento del 27.06.2024 relativa al Distretto di Ancona;
8. Convocazione del 27.06.2024;
9. Contratto di assunzione presso il Tribunale di Urbino;
10. Contratto di locazione;

11. Certificato di abilitazione alla professione di avvocato;
12. Sentenza Tribunale di Macerata del 25.06.2022 Dr. E. Polimeni;
13. Stato di famiglia ricorrente.

Monteprandone - Roma, 26 luglio 2024

Avv. Maria Elena Minozzi

Firmato digitalmente